

ASSOCIAZIONE TRENTINA DELL'EDILIZIA

ANCE TRENTO

REGOLAMENTO

PARTE A

(riferimento art. 5 comma 6 dello Statuto di ANCE Trento)

Ammissione delle Imprese Associate-Soci ordinari, delle Imprese Affiliate e dei Soci Aggregati

1) Ammissione delle Imprese Associate-Soci ordinari.

La domanda di ammissione deve riportare, oltre alle dichiarazioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 6 dello Statuto:

- i dati identificativi della sede legale, delle sedi operative e degli eventuali impianti fissi
- le posizioni Inps, Inail, Cassa edile (di Trento e di altre province)
- il contratto di lavoro applicato ai dipendenti
- il numero di dipendenti in forza distinto per categorie
- l'imponibile Inail e il fatturato dell'anno precedente a quello della domanda
- la liberatoria prevista dalle norme sulla privacy per il trattamento dei dati.

Alla domanda vanno allegati:

- copia del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese della CCIAA
- certificato del Casellario giudiziale, Certificato dei carichi pendenti e autodichiarazione dei carichi pendenti relativi a reati di natura mafiosa relativi al/i legali rappresentanti, ai soci dell'impresa e al/i direttori tecnici
- copia del DURC on line aggiornato
- copia dell'Attestato SOA e delle certificazioni di qualità di cui l'impresa è in possesso
- elenco delle società e dei consorzi operanti nel settore dell'edilizia ed aventi sede legale o operativa in provincia di Trento al cui capitale e/o fondo consortile l'impresa partecipa in misura maggioritaria.

2) Ammissione delle Imprese Affiliate.

La domanda di ammissione deve riportare le dichiarazioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 6 dello Statuto ed i dati identificativi di cui al precedente n. 1) nonché avere in allegato i documenti

pure indicati al precedente n. 1. La domanda deve altresì indicare le eventuali altre Associazioni imprenditoriali operanti in Provincia di Trento cui l'impresa aderisce.

3) Ammissione dei Soci Aggregati.

La domanda di ammissione deve riportare le dichiarazioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 6 dello Statuto nonché:

Per Imprese, Consorzi e Società consortili:

- i dati identificativi della sede legale, delle sedi operative e degli eventuali impianti fissi
- le posizioni Inps, Inail, Cassa edile (di Trento e di altre province)
- il contratto di lavoro applicato ai dipendenti
- il numero di dipendenti in forza distinto per categorie
- la liberatoria prevista dalle norme sulla privacy per il trattamento dei dati.

Alla domanda vanno allegati:

- copia del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese della CCIAA
- copia del DURC on line aggiornato

Per Enti e organismi pubblici e privati:

- i dati identificativi
- il nominativo del/i legale rappresentanti
- la liberatoria prevista dalle norme sulla privacy per il trattamento dei dati.

Alla domanda vanno allegati:

- una scheda riportante le finalità e la struttura organizzativa

Per Professionisti, Società di Professionisti e Organizzazioni professionali:

- i dati identificativi
- il nominativo dei titolari/legali rappresentanti
- la liberatoria prevista dalle norme sulla privacy per il trattamento dei dati.

Alla domanda vanno allegati:

- una scheda riportante le finalità (per le Organizzazioni) e la struttura organizzativa

4) Modulo di iscrizione

La domanda deve in ogni caso essere presentata tramite apposito modulo approvato dal Consiglio Generale che potrà contenere ulteriori richieste di dati e informazioni utili al miglior inquadramento dell'impresa nel sistema associativo.

PARTE B

(riferimento art. 19 comma 7 dello Statuto di ANCE Trento)

Contributi associativi – numero di voti attribuiti in sede di Assemblea alle Imprese Associate e Affiliate

1) Contributo dovuto all'Associazione dalle Imprese Associate.

Il contributo è costituito da una parte fissa e da una parte variabile. La misura del contributo viene stabilita dall'Assemblea dell'Associazione con apposita delibera contributiva ai sensi dell'art. 14 dello Statuto. La riscossione del contributo variabile avviene attraverso la Cassa Edile di Trento, la quale vi provvede abbinandola alla riscossione mensile delle contribuzioni di spettanza della Cassa Edile stessa.

La delibera contributiva dell'Assemblea può fissare un importo minimo del contributo, e/o un importo massimo, così come forme contributive di promozione associativa.

A termini dell'art. 14 comma 3 dello Statuto, l'Associazione trasmette alle imprese, entro il mese di giugno, il calcolo del contributo associativo dovuto per l'anno in corso, in base alla deliberazione contributiva adottata dall'Assemblea.

2) Contributo dovuto all'Associazione dalle Imprese Affiliate.

Il contributo è costituito da una parte fissa e da una parte variabile, calcolata in una percentuale sull'importo delle retribuzioni lorde annue sostenute dall'impresa. La misura del contributo viene stabilita dall'Assemblea dell'Associazione con apposita delibera contributiva ai sensi dell'art. 14 dello Statuto.

L'importo delle retribuzioni lorde da prendere in considerazione per il calcolo è quello dell'anno (anno di riferimento) immediatamente precedente a quello dell'anno di competenza del contributo.

La delibera contributiva dell'Assemblea può fissare un importo minimo del contributo e/o un importo massimo, così come forme contributive di promozione associativa.

A termini dell'art. 14 comma 3 dello Statuto, l'Associazione trasmette alle imprese, entro il mese di giugno, il calcolo del contributo associativo dovuto per l'anno in corso, in base alla deliberazione contributiva adottata dall'Assemblea.

Allo scopo di poter calcolare il contributo dovuto l'Associazione chiederà alle imprese, entro il mese di maggio, l'ammontare dell'importo delle retribuzioni lorde dell'anno di riferimento.

Qualora l'impresa non risponda a tale richiesta nel termine stabilito dall'Associazione, il contributo verrà calcolato e richiesto in misura provvisoria, sulla base del valore delle retribuzioni già in possesso dell'Associazione, applicando un incremento convenzionale di un terzo sulla base dell'ultimo importo comunicato dall'impresa all'Associazione.

3) Disposizioni comuni sul pagamento dei contributi delle Imprese Associate e Affiliate.

Se entro il termine fissato per il versamento del contributo associativo l'impresa non provvede al versamento, essa si considera morosa e diviene passibile del provvedimento di espulsione da parte del Consiglio Generale dell'Associazione a termini dell'art. 14 ultimo comma dello Statuto, previa in ogni caso diffida al pagamento. L'Assemblea potrà stabilire un importo massimo di morosità sotto il quale il Socio non viene considerato moroso e conserva i suoi diritti.

Il Consiglio di Presidenza, sulla base del parere del Consiglio Generale, stabilisce le eventuali azioni, anche di tipo legale, per il recupero dei crediti nei confronti dell'impresa morosa, anche se non più socia.

Ai fini della composizione dell'Assemblea a termini del primo comma dell'art. 19 dello Statuto, l'impresa si considera in regola se al momento della convocazione ha provveduto a versare tutti i contributi associativi dovuti per gli anni precedenti a quello della convocazione stessa, fatta salva la possibilità di regolarizzazione contributiva come stabilito dall'ultimo comma dell'art. 19 dello Statuto.

Qualora la convocazione dell'Assemblea dovesse essere diramata successivamente al 31 luglio, l'impresa si considera in regola se, oltre ai contributi associativi dovuti per gli anni precedenti, ha provveduto a versare anche quelli dovuti entro la predetta data.

4) Numero dei voti attribuito alle Imprese Associate e Affiliate.

In base all'art. 19, commi 6 e 7, dello Statuto, ogni impresa ha diritto a:

- 1 (uno), voto in ogni caso;
- Un ulteriore numero variabile di voti supplementare in proporzione ai contributi versati all'Associazione, di competenza dell'anno precedente a quello in cui è convocata l'Assemblea, attribuiti secondo la scala seguente:

- 1 voto fino a euro	700 di contributo
- 2 voti fino a euro	1.500 di contributo
- 3 voti fino a euro	2.500 di contributo
- 4 voti fino a euro	5.000 di contributo
- 6 voti fino a euro	10.000 di contributo
- 8 voti fino a euro	20.000 di contributo
- 11 voti fino a euro	30.000 di contributo
- 15 voti fino a euro	40.000 di contributo

- 19 voti oltre euro 40.000 di contributo

Quali contributi versati all'Associazione dall'impresa ai fini dell'attribuzione dei voti supplementari si considerano:

- I contributi associativi stabiliti dal presente Regolamento di competenza dell'anno precedente a quello in cui è convocata l'Assemblea;
- La quota parte del contributo di cui al comma 5 dell'art. 14 spettante all'Associazione, purché versata alla stessa entro la data di convocazione dell'Assemblea.